



Comune di Bressanvido

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – FONTI NORMATIVE
- ART. 2 – OGGETTO
- ART. 3 – COMPETENZE
- ART. 4 – RESPONSABILITÀ
- ART. 5 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- ART. 6 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II – DENUNCIA DI MORTE ED ACCERTAMENTI AD ESSA CONSEGUENTI

- ART. 7 – DICHIARAZIONE DI MORTE
- ART. 8 – PERMESSO DI SEPPELLIMENTO
- ART. 9 – DISPOSIZIONI CONCERNENTI I NATI MORTI
- ART. 10 – DISPOSIZIONI PER I PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO NON DICHIARATI
COME NATI MORTI
- ART. 11 – ADEMPIMENTI DEL MEDICO CURANTE
- ART. 12 – ADEMPIMENTI DEL MEDICO NECROSCOPO
- ART. 13 – COMPETENZE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
- ART. 14 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
- ART. 15 – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
- ART. 16 – TRASFERIMENTO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE
- ART. 17 – TANATOPRASSI E TANATOCOSMESI
- ART. 18 – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

CAPO III – FUNERALI E TRASPORTI PUBBLICI

- ART. 19 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
- ART. 20 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI
- ART. 21 – CARATTERISTICHE DELLE CASSE
- ART. 22 – FORNITURA GRATUITA DEL SERVIZIO FUNEBRE
- ART. 23 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO
- ART. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI FUNEBRI
- ART. 25 – MODALITÀ DEL TRASPORTO E DELLE SOSTE
- ART. 26 – MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE E RELATIVE RIMESSE
- ART. 27 – TRASPORTO FUNEBRE TRA STATI

CAPO IV – CIMITERI

- ART. 28 – ELENCO CIMITERI
- ART. 29 – COSTRUZIONE DEI CIMITERI
- ART. 30 – GESTIONE DEI CIMITERI
- ART. 31 – GESTIONE REGISTRI CIMITERIALI
- ART. 32 – AREA DI RISPETTO
- ART. 33 – REQUISITI MINIMI
- ART. 34 – CAMERA MORTUARIA
- ART. 35 – OSSARIO COMUNE
- ART. 36 – CINERARIO COMUNE

ART. 37 – DIRITTO DI SEPOLTURA
ART. 38 – IDENTIFICAZIONE DELLA SEPOLTURA
ART. 39 – ORARIO
ART. 40 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO
ART. 41 – DIVIETI SPECIALI
ART. 42 – RITI FUNEBRI
ART. 43 – ORNAMENTI
ART. 44 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE SEPOLTURE
ART. 45 – CANTIERI ED OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA
ART. 46 – INTRODUZIONE DEI VEICOLI E ORARIO DI LAVORO
ART. 47 – VIGILANZA

CAPO V – OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 48 – COMPETENZA
ART. 49 – INUMAZIONI
ART. 50 – CIPPO
ART. 51 – SEPOLTURA PRIVATA NEL CIMITERO
ART. 52 – ESUMAZIONI ORDINARIE
ART. 53 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE
ART. 54 – ESTUMULAZIONE ORDINARIE
ART. 55 – ESTUMULAZIONE STRAORDINARIE
ART. 56 – TRASLAZIONI
ART. 57 – ISTANZE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA
ART. 58 – OGGETTI DA RECUPERARE
ART. 59 – DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI
ART. 60 – CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI
ART. 61 – CREMATORI
ART. 62 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
ART. 63 – ESPRESSIONE DI VOLONTA'
ART. 64 – REGISTRO PER LA CREMAZIONE
ART. 65 – CONSEGNA E DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI
ART. 66 – DISPERSIONE DELLE CENERI
ART. 67 – TRATTAMENTI PARTICOLARI
ART. 68 – SMALTIMENTO RIFIUTI

CAPO VI – CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 69 – NATURA E LIMITI DELLA CONCESSIONE
ART. 70 – DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 71 – PRENOTAZIONE DI LOCULI
ART. 72 – BENEFICIARI DIRITTO D'USO DELLE AREE CIMITERIALI IN CONCESSIONE
ART. 73 – TUMULAZIONI PROVVISORIE
ART. 74 – SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ
ART. 75 – RINUNCIA A CONCESSIONE
ART. 76 – DECADENZA
ART. 77 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
ART. 78 – REVOCA
ART. 79 – MANUTENZIONE
ART. 80 – ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO VII – NORME FINALI

ART. 81 – RESTRIZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ONORANZE FUNEBRI

ART. 82 – SANZIONI

ART. 83 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

ART. 84 – RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE

ART. 85 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE, MUTAMENTO DEL
RAPPORTO CONCESSORIO

ART. 86 – CAUTELE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Fonti normative

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria su tutto il territorio del Comune di Bressanvido ad integrazione delle fonti normative vigenti, tra le quali le principali sono le seguenti:

- a) Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) DPR 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) DPR 285/1990, "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria", e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Legge 30 marzo 2001 n.130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- e) Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18, "Norme in materia Funeraria".

ART. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione riguardanti le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 3 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.Lgs. n.267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché per mezzo del servizio individuato dalla competente ULSS.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art.89 del D.Lgs. n.267/2000.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al precedente 2° comma, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.18;
 - g) il trasporto del feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, salvo il caso previsto dal precedente punto d).
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Organo Comunale competente.
4. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.42, 2° comma, lettera f) del D. Lgs. n.267 /2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Area Tecnica è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR n.285/90, da compilare cronologicamente su supporto cartaceo o informatico, a cura degli addetti, i quali forniranno informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio di cui al 1° comma, o nel cimitero:
- a) orari di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
3. Sono altresì a disposizione di chi abbia interesse all'accesso, presso l'Area Amministrativo-Contabile del Comune:
- a) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - b) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n.241/90.

CAPO II – DENUNCIA DI MORTE ED ACCERTAMENTI AD ESSA CONSEGUENTI

ART. 7 – Dichiarazione di morte

1. La morte di persone, sul territorio del Comune deve essere dichiarata al più presto possibile, in ogni caso non oltre 24 ore dall'avvenuta constatazione del decesso all'Ufficiale di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persone conviventi con il defunto o da un delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta su apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui al primo comma, a cura del direttore o da un delegato della rispettiva amministrazione.

ART. 8 – Permesso di seppellimento

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

ART. 9 – Disposizioni concernenti i nati morti

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del DPR 396/2000 sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

ART. 10 - Disposizioni per i prodotti del concepimento non dichiarati come nati morti

1. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 11 – Adempimenti del medico curante

1. Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso all'ASL competente per territorio.
3. Tale scheda ha finalità sanitarie – epidemiologiche – statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica; quindi è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta di morte.

ART. 12 – Adempimenti del medico necroscopo

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.
3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
4. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale Sanitario può consentire che venga trasmessa, con la denuncia, anche la scheda e il certificato di cui al terzo comma, compilato rispettivamente dal medico curante e dal Direttore Sanitario.

ART. 13 – Competenze dell’Autorità Giudiziaria

1. Il Medico incaricato che nel corso degli accertamenti di cui ai precedenti articoli, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 361 e 365 del Codice Penale e dell’art.4 del Codice di Procedura Penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale né da comunicazione all’Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all’ASL competente per territorio.
4. Salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, l’ASL incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
5. L’autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma di quanto previsto dal DPR 396/2000, sull’ordinamento dello Stato Civile e previo pagamento di un diritto fisso.

ART. 14 – Depositi di osservazione e obitori

1. Il cimitero deve disporre di locali destinati al deposito di osservazione e all’obitorio.
2. L’ammissione delle salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l’intervento di recupero e trasporto di salma accidentata o, infine, dall’autorità giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse o sospette tali, sono tenute in osservazione in un locale all’uopo dedicato nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avvenire in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene pubblica dell’ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all’art.100 del DPR n.185/1964.
5. L’obitorio deve essere adibito per l’assolvimento delle funzioni previste dall’art.13 del DPR n. 285/1990.
6. Le salme di persone decedute presso case di cura o istituti di ricovero per anziani, non dotati di depositi di osservazione, vengono trasportate, con le cautele di cui all’art.17 del DPR n.285/1990 al deposito di osservazione del cimitero capoluogo. L’accesso e le modalità di utilizzo dello stesso dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal Sindaco.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale preposto.

ART. 15 – Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte”.
4. L’osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l’abitazione venga dichiarata inadatta dall’azienda

ULSS;

- b) presso la struttura obitoriale;
- c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 16 -Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 15 su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 17 -Tanatoprassi e tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 15 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 18 -Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

CAPO III – FUNERALI E TRASPORTI PUBBLICI

ART. 19 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste al successivo art. 21.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuolo.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

ART. 20 – Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale all'uopo incaricato.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o il personale all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 19.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura e di trasporto cui è destinato nonché all'identificazione del cadavere come indicato dall'art. 21 della L.R. 18/2010.

ART. 21 – Caratteristiche delle casse

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “ Norme in materia funeraria”;

ART. 22 – Fornitura gratuita del servizio funebre

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre (cassa e trasporto) per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti e/o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta di informazioni assunte in ordine alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

ART. 23 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Analoga piastrina deve essere utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione. In tal caso la stessa dovrà essere di materiale refrattario.

3. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali ulteriori dati certi.

4. I famigliari della salma o chi per loro, al momento della sepoltura del feretro, dovranno consegnare al custode del cimitero una seconda piastrina metallica recante le generalità di cui al comma 1, che sarà collocata assieme al feretro sul cippo in caso di inumazione o sul muro di chiusura dell'avello corrispondente, in caso di tumulazione.

ART. 24 – Disposizioni in materia di trasporti funebri

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Il Comune può provvedere ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale, esercitando il diritto di privativa ed in un'unica categoria, ai sensi dell'art.1 del T.U. 25/10/1925, n.2578.

4. Fino a quando il Comune non si sarà dotato di mezzi propri, è consentito l'intervento di ditte esterne.

5. Spetta al Sindaco determinare gli orari di effettuazione dei trasporti e, là dove necessario, anche i relativi percorsi.

6. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere esibita al custode del cimitero di destinazione.

7. I servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di festività consecutive, ecc.).

8. È fatto divieto ai privati di eseguire trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo

art.25, 6° comma.

9. Il divieto di cui al comma precedente è da intendersi limitatato alla fornitura del solo autocarro funebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.

10. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione del diritto fisso di privata.

11. Il Comune provvede ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale mediante concessione a terzi, secondo quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

12. Il trasporto dovrà essere effettuato da un numero di persone della ditta incaricata necessario alla circostanza, e comunque secondo le indicazioni contenute nel disciplinare allegato al relativo bando

ART. 25 – Modalità del trasporto e delle soste

1. I trasporti funebri devono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto o dal luogo dove si trova la salma (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove) alla Chiesa o altro edificio di culto autorizzato e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione o dal luogo dove si trova la salma (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove) al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. Nell'effettuazione del servizio di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei famigliari.

3. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei famigliari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto la sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 24 ore.

4. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

5. In caso di sosta, a richiesta e ove possibile, il Comune mette a disposizione proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.

6. In via eccezionale, può essere consentito con apposito provvedimento del Sindaco, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale estraneo al Comune, nel qual caso la tariffa di cui al comma precedente è ridotta alla metà.

7. Nel caso di cui al comma precedente, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente.

8. La responsabilità del trasporto è indicata all'art. 21 della L.R. 18/2010.

ART. 26 – Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d).

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

ART. 27 – Trasporto funebre tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti al trattato stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'extradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità competente dello Stato a cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti al trattato di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione all'ingresso prevista, notiziandone l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

CAPO IV – CIMITERI

ART. 28 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- 1) Cimitero di Bressanvido
- 2) Cimitero di Poianella

Art. 29 – Costruzione dei cimiteri

1. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal comune previo parere dell'azienda ULSS.

Art. 30 – Gestione dei cimiteri

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

4. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco.

5. Il coordinatore sanitario della Unita' Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 31 – Gestione registri cimiteriali

1. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione di cui all'art. 8 comma 2 inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 8 comma 2, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 8 comma 2, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 8 comma 2, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

3. I registri di cui al comma precedente debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare di tali registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 32 – Area di rispetto

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" è individuata considerando:

- a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
- b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
- c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

Art. 33 – Requisiti minimi

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

- a) loculi per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette ossario;
- c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
- d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Art. 34 – Camera mortuaria

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Art. 35 – Ossario comune

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

Art. 36 – Cinerario comune

Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione

Art. 37– Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 10.

Art. 38 – Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

ART. 39 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Per nessun motivo è possibile accedere ai cimiteri al di fuori dall'orario di cui al comma 1, salvo motivate ed urgenti esigenze legate all'espletamento dei servizi di polizia mortuaria. Tali esigenze dovranno essere in ogni caso preventivamente comunicate all'Area Tecnica.

ART. 40 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri è ammesso l'ingresso solo a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

c) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;

d) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali salvo che non si tratti di animali aventi funzioni di guida o di supporto terapeutico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

3. Per motivi di salute, deambulazione od età il Responsabile dell'Area Tecnica può concedere l'ingresso a mezzo di veicoli, fissandone percorsi ed orari.

ART. 41 – Divieti speciali

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;

b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione appositamente autorizzati secondo quanto stabilito dall'art. 40 comma 3;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

- f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) sedere sui tumuli e sui monumenti e camminare fuori dai viottoli;
 - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, o con la distribuzione indirizzi, volantini pubblicitari;
 - k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica e, nel caso di cortei ed operazioni cimiteriali, senza l'assenso dei familiari interessati.
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza le necessarie autorizzazioni;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia senza essere state preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'Area Tecnica;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo diversa autorizzazione.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 42 – Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

ART. 43 – Ornamenti

1. Gli ornamenti di fiori freschi, corone, piante in vaso e similari non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha piantati o deposti. E' vietato collocare sul pavimento dei corridoi dei raggruppamenti di loculi oggetti e materiali che possano costituire ostacolo o pericolo per i passanti e per gli operatori cimiteriali o che ostacolino l'uso della scala. Il personale cimiteriale provvederà alla rimozione di tali oggetti. L'Amministrazione declina qualunque responsabilità per eventuali infortuni o danni derivanti dalla presenza non autorizzata di tali oggetti.

2. Le aree destinate a verde collocate all'interno e nell'intorno del Cimitero, purché di proprietà pubblica, saranno mantenute – a cura del personale cimiteriale o di ditta specializzata individuata da parte del Comune di Bressanvido – mediante lo sfalcio periodico dell'erba, la rimozione della risulta di sfalcio, la risemina nelle aree deteriorate, l'irrigazione e l'eventuale piantumazione e cura di essenze decorative.

ART. 44 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. L'installazione di lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, dovrà essere subordinata alla presentazione di una comunicazione scritta al Responsabile dell'Area Tecnica. Per le tombe di famiglia le operazioni summenzionate sono soggette ad autorizzazione del medesimo Responsabile.

2. La comunicazione/autorizzazione dovrà indicare: il richiedente, il committente, il concessionario, l'esecutore, la sepoltura interessata, l'epigrafe contenente le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, la data di inizio dei lavori, i materiali impiegati e sarà corredata da un disegno, in scala conveniente e debitamente quotato, delle opere da realizzare.

3. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui al comma 1, dovranno essere presentate al Comune almeno 15 giorni della data prevista per l'inizio lavori, che non potranno comunque essere avviati prima di tale periodo.

4. Le eventuali modifiche o aggiunte alle epigrafi devono essere parimenti comunicate/autorizzate.
5. L'Area Tecnica, ha facoltà in ogni momento, di richiedere ulteriore documentazione, di stabilire particolari prescrizioni o di inibire l'esecuzione dei lavori.
6. I materiali possono essere introdotti in cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti lavorati.
7. I lavori devono essere eseguiti negli orari di apertura del cimitero, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 46, comma 4. La posa in opera degli ornamenti così come le opere di restauro e le costruzioni non di competenza comunale, non possono essere effettuate nei giorni festivi, nei giorni prefestivi e nella settimana precedente la commemorazione dei defunti.
8. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

ART. 45 – Cantieri ed occupazione di area pubblica

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto di allestire cantieri e depositi di materiali. Durante le lavorazioni è consentita la sola presenza del fabbisogno di materiale d'uso immediato con collocazione all'esterno di cantieri e depositi, in aree appositamente individuate dall'Area Tecnica.
2. Per la costruzione o manutenzione di tombe di famiglia o nel caso di lavori appositamente autorizzati dall'Area Tecnica, l'impresa dovrà recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, onde evitare danni a cose o a persone.
3. Durante l'esecuzione di lavori all'interno dell'area cimiteriale si dovrà prestare particolare attenzione a non creare intralci o a recare danni a manufatti privati o comunali. Il personale addetto alle lavorazioni dovrà tenere un comportamento decoroso e rispettoso del luogo nel quale sta operando.
4. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Le imprese che svolgono lavori all'interno dell'Ente dovranno attenersi inoltre alle norme previste per la sicurezza nei cantieri (d. lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni).

ART. 46 – Introduzione di veicoli e orario di lavoro

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, seguendo le modalità preventivamente concordate con l'Area Tecnica. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.
2. È vietato effettuare sull'area concessa accumulo di materiali che dovranno trovare posto fuori dal cimitero in area concordata con l'Area Tecnica.
3. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Area Tecnica.
4. È fatto divieto di lavorare nei giorni festivi ed il sabato salvo diverse disposizioni dell'ufficio di cui al precedente comma.

ART. 47 – Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale, a mezzo dei responsabili dei servizi competenti e del personale addetto ai cimiteri vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO V – OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 48 – Competenza

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, sia esso alle dipendenze del Comune o di ditte esterne autorizzate.

ART. 49– Inumazioni

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
3. Le caratteristiche del suolo, per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri devono essere conformi a quanto dispone il DPR n.285/90 agli artt.68, 69, 71, 72, 73, 74 e 75.
4. L'inumazione è gratuita solamente nel caso si tratti di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

ART. 50 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito dai familiari o loro aventi causa, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo sarà applicata a cura del custode cimiteriale una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto che dovrà essere fornita all'atto della sepoltura dai famigliari o loro aventi causa.

Art. 51 – Sepoltura privata nel cimitero

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive, ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 del presente Regolamento.
2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco, su conforme parere della commissione edilizia, qualora necessaria e/o competente, e del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro..
3. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 ed eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art.106 del DPR n.285/90 e art. 37 della L.R. 18/2010.

ART. 52 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si effettuano decorso il termine di cui all'art. 50 secondo comma, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'azienda ULSS, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
5. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'Area Tecnica e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda. A coloro che hanno presentato regolare domanda è consentito di assistere all'operazione di verifica.

6. Al Capo Squadra o suo vice degli operatori cimiteriali spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà inumato in campo di mineralizzazione per un periodo di cinque anni, o altrimenti cremato. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitano la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.
7. In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998 è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere con l'assenso degli aventi diritto e a spese degli stessi, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.
8. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione sono raccolte nell'ossario comune, a meno che i famigliari facciano domanda di raccogliere per deporre in cellette ossario, in altri loculi ovvero cremarle.
9. L'esumazione ordinaria è gratuita nel caso in cui le ossa rinvenute siano raccolte nell'ossario comune, o nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.
10. Per quanto non precisato nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto nel DPR n.285/90 e successive modificazioni.

ART. 53 – Esumazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le esumazioni di salme che si eseguono prima che sia trascorso un decennio dall'inumazione.
2. Tali esumazioni possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o previa autorizzazione del Comune, sentita l'azienda ULSS per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione (e comunque, non oltre 12 mesi successivi alla sepoltura).
3. Le esumazioni di cui ai commi precedenti si possono effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.
4. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva -diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'ULSS dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
5. Non sono eseguite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.
6. Le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre esumazioni straordinarie sono a pagamento.

ART. 54 – Estumulazione ordinaria

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Sono regolate dall'Ufficio Area Amministrativo-Contabile secondo le esigenze di reimpiego e non richiedono speciali autorizzazioni.
2. Per le salme estumulate dopo 30 anni dalla tumulazione e non mineralizzate è previsto un periodo di rotazione di cinque anni nel campo di mineralizzazione. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitano la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.
3. L'estumulazione ordinaria è gratuita nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa che ne faccia richiesta o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari..

ART. 55 – Estumulazione straordinaria

1. Le estumulazione straordinarie si eseguono a seguito di richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del Comune, sentita l'azienda ULSS, qualora questi desiderano spostare la salma per

darle una nuova sepoltura nello stesso o in un altro Comune, o per cremarla.

2. Possono inoltre essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui si stiano svolgendo indagini, per consentire una autopsia o un qualsiasi accertamento diagnostico.

3. Non sono consentite estumulazione straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere il cadavere .

ART. 56 – Traslazioni

1. La traslazione di una salma/resti mortali/ceneri dal luogo di una sepoltura ad un'altra è consentito solamente allo scopo di avvicinarla a quella del coniuge/convivente, di un familiare od affine entro il secondo grado.

ART. 57 – Istanze in materia di polizia mortuaria

1. Le istanze in materia di esumazione, estumulazione e riduzione di resti mortali, fatte salve le disposizioni che regolano specificatamente tali operazioni, possono essere presentate da persona legittimata, cioè da persona o dalle persone che hanno titolo di disporre della salma, ossia il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo secondo la normativa codicistica.

2. L'istanza può anche essere presentata da persona incaricata dall'avente titolo, che tale risulti o da mandato appositamente conferito, o anche da contratto stipulato con soggetto che sia in possesso dell'autorizzazione di pubblica sicurezza prescritta dall'art.115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza n.773 del 18/06/1931.

ART. 58– Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Area Tecnica.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Capo Squadra degli operatori cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei cimiteri.

ART. 59 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento dei cimiteri.

2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell'Area Tecnica può autorizzare il reimpiego di materiali e opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova

sepoltura.

Art. 60 – Cremazione e destinazione delle ceneri

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 61 – Crematori

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

Art. 62 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Art. 63 – Espressione di volontà

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

Art. 64 – Registro per la cremazione

1. È istituito presso l'Ufficio Servizi Demografici il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un apposito modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
5. Il Comune può concedere un rimborso delle spese sostenute per la cremazione della salma di persona residente. L'ammontare dello stesso è stabilito con il provvedimento della Giunta comunale con cui vengono approvate le tariffe. Il rimborso sarà erogato ad istanza della persona che ha sostenuto la spesa, con allegata copia del verbale di avvenuta cremazione e della ricevuta attestante l'ammontare della stessa.

Art. 65 – Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 130/2001 e dal successivo art. 67.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato

l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 34 comma 2, lettera b), c) o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 48 sono annotati:

a) numero progressivo e data;

b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c) modalità di espressione della volontà;

d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;

f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;

g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 66 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:

a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

b) in natura;

c) in aree private.

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi dalla circolazione dei natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

Art. 67 – Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della L.R. 18/2010, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al comune.

ART. 68 – Smaltimento rifiuti

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti negli appositi contenitori posti nei pressi dell'area cimiteriale.
2. È vietato il deposito nei contenitori di cui al comma precedente, di materiali quali rottami, lapidi e similari. Essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.
3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori ecc., ai fini dello smaltimento, sono da classificarsi in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n.22/1997 e successive modificazioni e secondo le indicazioni fornite dalla Circolare della Giunta Regionale del 02.02.1998.
4. I rifiuti di zinco e di piombo recuperato dalle operazioni di estumulazione devono essere conferiti al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti e disinfettanti.

CAPO VI – CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 69 – Natura e limiti della concessione

1. Tutta l'area cimiteriale appartiene al demanio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art.824 del C.C. per cui il diritto d'uso, sia di un loculo sia dell'area su cui il concessionario ha realizzato una sepoltura per la sua famiglia o per la sua collettività, ha natura di "concessione amministrativa di bene demaniale" e quindi inalienabile.
 2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo (concessione) su una determinata opera costruita dal Comune (loculo) o su un'area, parte del cimitero, per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia, anche attraverso la costruzione di cappelle funerarie, o per collettività costruita a cura e spese del concessionario.
 3. Tale diritto (concessione) non è commerciabile né alienabile.
 4. Soltanto per sepolture di famiglie e delle collettività, può essere autorizzata una limitata cessione del diritto d'uso nel periodo di vigenza della concessione, nei confronti delle persone indicate al seguente articolo 72.
 5. La concessione di aree cimiteriali è risolutivamente condizionata alla costruzione della sepoltura da parte del concessionario entro un periodo di tempo stabilito con apposita determinazione dal Responsabile di settore e nel rispetto delle indicazioni al riguardo date dal Responsabile di settore, con specifico riferimento all'obbligo di far realizzare gli interventi da imprese in possesso di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
 6. Le sepolture individuali comunali (loculi) rientrano nella disponibilità del Comune, che provvede, solo ed esclusivamente in caso di accertata assenza di eredi del concessionario, a propria cura e spese alla traslazione dei resti nell'ossario comune, o qualora la salma risulti indecomposta, al suo trasferimento nel campo di inumazione, allo scadere della concessione, sempre che non si richieda il rinnovo.
 7. La concessione è rinnovabile per periodo pari a quello indicato nell'atto in scadenza, a richiesta degli aventi diritto, e al prezzo del loculo o al valore dell'area dati in concessione, calcolati al momento del rinnovo.
 8. La richiesta di rinnovo di cui al precedente comma 7 va presentata immediatamente dopo la data di scadenza della concessione e comunque entro 60 giorni dalla ridetta data. Decorso tale termine il Comune costituirà in mora il concessionario concedendogli ulteriori 30 giorni per provvedere all'eventuale richiesta di rinnovo decorsi inutilmente i quali si applicherà il disposto del seguente comma 9.
- Il concessionario, in deroga a quanto sopra, può domandare il rinnovo anticipato della concessione con applicazione del canone concessorio in vigore al momento della presentazione della richiesta, purché al momento della presentazione dell'istanza manchino meno di cinque anni alla data di scadenza della concessione e a condizione che il richiedente abbia già compiuto l'ottantesimo anno

di vita e non abbia in vita alcun parente in linea retta di qualsiasi grado o in linea collaterale di secondo grado, fermo restando che l'accoglimento di siffatta domanda sarà oggetto di valutazione discrezionale del Responsabile di servizio che si esprimerà motivatamente sulla base degli indirizzi dati dalla Giunta con apposita deliberazione.

9. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo, facendo inumare il feretro estumulato, come prescrive l'art.86 del DPR n.285/90.

10. La concessione può essere soggetta a:

- a) rinuncia: art.75;
- b) decadenza: art. 76;
- c) revoca: art.. 78

ART. 70 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è così fissata:

- a) loculi: massimo 30 anni dalla data di decorrenza indicata nell'atto di concessione con possibilità, per la Giunta Comunale, di graduare la durata in sede di determinazione annuale delle tariffe;
- b) cellette ossario/cellette cinerarie: 50 anni dalla data di decorrenza indicata nell'atto di concessione;
- c) cappelle e tombe di famiglia o destinate a collettività: 99 anni dalla data della concessione.

2. Le concessioni contemplate nei precedenti punti potranno essere rinnovate sulla base dei prezzi di mercato, alle rispettive scadenze, su richiesta degli interessati, salve le limitazioni di carattere generale contemplate dal presente Regolamento e fermo quanto previsto nell'art. 69 comma 8.

3. Per i beni di cui al comma 1 del presente articolo, già oggetto di una concessione territoriale scaduta o comunque non formanti oggetto di un efficace titolo concessorio e per i quali la parte privata interessata, su richiesta del Comune successiva all'entrata in vigore del vigente regolamento, abbia provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, a corrispondere la somma prevista per il rinnovo della concessione, il Comune provvede, con uno o più determinazioni, a contenuto generale e ricognitivo del competente Responsabile di settore, a dare atto della accettazione della richiesta di rilascio della concessione di rinnovo, da ritenersi implicita nell'avvenuto pagamento della somma prevista per il rinnovo fermo restando che:

- a) il diritto di concessione individuale scadrà, salvo ulteriori rinnovi, decorso il termine di cui al predetto comma 1, dalla data di scadenza della precedente concessione;
- b) la somma già corrisposta al Comune prima dell'entrata in vigore della presente disposizione deve intendersi corrisposta a titolo di indennizzo dell'occupazione del loculo e di canone concessorio.

ART. 71 – Prenotazione di loculi

1. Un loculo è concesso prevalentemente in presenza di una salma da tumulare.

2. Una celletta ossario/celletta cineraria è concessa in presenza di resti mortali/urna cineraria da tumulare.

3. I loculi e le cellette ossario/cellette cinerarie, di nuova costruzione, vengono assegnati secondo i criteri stabiliti, di volta in volta, con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale;

4. Il prezzo delle concessioni è determinato dal Responsabile dell'Area Tecnica, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, tenendo conto della posizione dal piano campagna, del suolo demaniale, delle opere murarie necessarie alla chiusura del tumulo e del costo di costruzione con rivalutazione ISTAT.

5. Il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà ad aggiornare annualmente il prezzo secondo gli indici ISTAT.

ART. 72 – Beneficiari diritto d'uso delle aree cimiteriali in concessione

1. Nel caso di concessione rilasciata in favore di collettività, enti, confraternite od istituzioni, è necessario che sia indicato il soggetto concessionario e le persone a cui è riservato il diritto di sepoltura.

2. A tal riguardo, l'assegnazione della sepoltura in favore dei propri iscritti deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) l'assegnazione va fatta gratuitamente, al momento del decesso;

b) gli enti, le confraternite, etc., devono trasmettere al Comune l'elenco dei propri iscritti e dei familiari aventi diritto, impegnandosi a tenerlo aggiornato, essendo la sepoltura riservata agli iscritti medesimi;

c) gli iscritti alle collettività, enti, confraternite od istituzioni di cui al comma 1 devono essere residenti nel Comune di Bressanvido, fatte salve le iscrizioni già perfezionate precedentemente alla data di adozione del presente Regolamento.

3. Nel caso di concessione rilasciata in favore di persone fisiche, il diritto d'uso è riservato alle persone dei concessionari e dei loro famigliari. Può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salma di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari

ART. 73 – Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o urne cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche dell'art.76 del DPR n. 285/90, nei seguenti casi:

a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;

b) si tratta di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 24 mesi, prorogabile una sola volta salvo il caso di cui al comma 1 lettera a).

3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché delle tariffe per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo intercorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

5. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene direttamente incamerata, rimanendo impregiudicato il recupero delle somme ulteriori;

6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, provvederà d'ufficio all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo di inumazione, ordinando altresì di incamerare la cauzione a copertura delle spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in ripristino della tumulazione utilizzata, rimanendo impregiudicato il recupero delle somme ulteriori

ART. 74 – Subentro nella titolarità

1. In caso di decesso del concessionario, gli aventi titolo alla concessione sono individuati ai sensi del Codice Civile.

2. Nel caso di cui al comma precedente, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, eventuali comunicazioni saranno inviate ad uno soltanto di loro ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

ART. 75 – Rinuncia a concessione

1. Il concessionario, o gli aventi titolo, ha facoltà di rinunciare alla concessione nel caso il loculo o la celletta avuta in concessione siano vuoti. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione.
2. Se la concessione cui si rinuncia è a tempo determinato, spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso di una somma pari alla tariffa corrisposta al momento del rilascio della concessione, rapportata al numero di anni di rinuncia della concessione nel numero massimo di anni previsto dal comma 1) lettera a) e b) dell'art. 70 che precede.
3. Se la concessione cui si rinuncia è di carattere perpetuo (99 anni), spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso di una somma pari a € 1.000,00.

ART. 76 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al lettera b) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

ART. 77 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.

ART. 78 – Revoca

1. E' in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del responsabile del settore competente dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto d'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura o area nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

ART. 79 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART. 80 – Illuminazione votiva

1. Ogni loculo può avere una lampada votiva.
2. Per ogni lampada accesa è previsto un corrispettivo stabilito dal Comune.
3. La manutenzione delle lampade è a carico del Comune o del Concessionario del servizio.
4. Il Comune può decidere di abolire la singola illuminazione delle tombe a favore di una

illuminazione generale sostitutiva e gratuita.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 81 – Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Art. 82 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 dell'articolo 5, al comma 2 dell'articolo 20 e agli articoli 10 e 11 della L.R. 18/2010 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della L.R. 18/2010 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie previsti dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 50 della L.R. 18/2010, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito, ai sensi del comma quinto dell'art. 53 L.R. 18/2010, con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

ART. 83 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

2. Per quanto non detto nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto disposto al DPR n.285/90 e successive modificazioni ed alla Legge Regionale n. 18/2010.

3. Per quanto non detto nel presente Regolamento, in materia di cremazione dei defunti si fa riferimento a quanto disposto alla legge 30 marzo 2001 n.130 e successive modificazioni.

ART. 84 – Responsabile dell'Ufficio comunale

1. Ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n.267/2000, spetta al dirigente di settore competente preposto l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

ART. 85 – Sepolture private a tumulazioni pregresse, mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non sia stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla

concessione.

ART. 86 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.), o l'apposizione di croci o lapidi, s'intende agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.